



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, XXX
[...] (2024) XXX draft

ANNEX

SENSITIVE*
UNTIL ADOPTION

ALLEGATO

della

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Approvazione del contenuto di un progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo

* Distribution only on a 'Need to know' basis - Do not read or carry openly in public places. Must be stored securely and encrypted in storage and transmission. Destroy copies by shredding or secure deletion. Full handling instructions <https://europa.eu/db43PX>

ALLEGATO

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del XXX

che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo

DRAFT

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4, visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali¹,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013², è opportuno aumentare a 37 000 EUR il massimale per gli aiuti "de minimis" che un'unica impresa può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro. Questo massimale tiene conto dell'inflazione osservata dalla modifica del regolamento (UE) n. 1408/2013 nel 2019³ e degli sviluppi che si prevedono durante il periodo di validità del regolamento (UE) n. 1408/2013. Questo massimale è necessario per far sì che le misure di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 siano considerate tali da non incidere sugli scambi tra gli Stati membri e da non falsare o minacciare di falsare la concorrenza.
- (2) Tenuto conto dell'obbligo di inserire in un registro centrale a livello nazionale o dell'Unione le informazioni sugli aiuti "de minimis" concessi, è opportuno calcolare il limite nazionale come l'1,5 % della media dei tre valori più elevati della produzione annua di ogni Stato membro, in linea con il metodo di calcolo usato in passato dagli Stati membri con un registro centrale volontario. È altresì opportuno adattare il metodo di calcolo del limite nazionale per tenere conto di anni più recenti, in linea con il periodo di validità del regolamento (UE) n. 1408/2013. Alla luce di quanto precede, è opportuno estendere al 2012-2023 il periodo di riferimento per calcolare la media dei valori più elevati della produzione agricola annua.
- (3) L'esperienza acquisita dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 ha dimostrato che gli aiuti "de minimis" in un determinato settore di prodotti potrebbero

¹ GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

² Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).

³ Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, GU L 51I del 22.2.2019, pag. 1.

comportare una potenziale distorsione della concorrenza e degli scambi. Dovrebbe pertanto continuare ad applicarsi un limite settoriale che impedisca agli Stati membri di concedere più del 50 % dell'importo totale cumulativo degli aiuti "de minimis" concessi nell'arco di tre anni per misure che vanno a beneficio soltanto di uno specifico settore di prodotti. Il limite settoriale dovrebbe garantire che qualsiasi misura che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 non rischi di incidere sugli scambi tra gli Stati membri e/o di falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

- (4) I criteri per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo per i prestiti e le garanzie dovrebbero essere adeguati di conseguenza per tenere conto dell'aumento dei massimali degli aiuti "de minimis".
- (5) Al fine di allinearsi al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione⁴, è opportuno cambiare da tre esercizi finanziari a tre anni il periodo da prendere in considerazione per la valutazione del rispetto dei massimali stabiliti dal regolamento (UE) n. 1408/2013. Il periodo di valutazione dovrebbe pertanto essere mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti.
- (6) La Commissione ha il dovere di garantire che le norme in materia di aiuti di Stato siano rispettate e che siano conformi al principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero agevolare l'adempimento di tale compito istituendo gli strumenti necessari per garantire che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'unica impresa in virtù della norma "de minimis" e l'importo cumulativo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro ("limite nazionale") non superino i massimali complessivi ammissibili. Gli Stati membri dovrebbero verificare che gli aiuti concessi non superino questi massimali e che siano applicate le norme sul cumulo. Per adempiere a tale obbligo e per allinearsi al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, entro il 1° gennaio 2026 gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni complete sugli aiuti "de minimis" concessi, inserendole in un registro centrale a livello nazionale o dell'Unione e verificare che ogni nuova concessione di aiuti e il limite nazionale non superino il massimale di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013. Il registro centrale contribuirà a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese. Le imprese non saranno più tenute a tenere traccia di eventuali altri aiuti "de minimis" ricevuti e a dichiararli, una volta che il registro centrale contenga dati relativi a un periodo di tre anni. Ai fini del regolamento (UE) n. 1408/2013, il controllo del rispetto dei massimali da esso stabiliti si basa, in linea di principio, sulle informazioni contenute nel registro centrale.
- (7) Ciascuno Stato membro può istituire un registro centrale nazionale. I registri centrali nazionali esistenti che soddisfano i requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 possono continuare ad essere utilizzati. La Commissione istituirà un registro centrale a livello dell'Unione che potrà essere utilizzato dagli Stati membri dal 1° gennaio 2026.
- (8) Considerando che gli oneri amministrativi e gli ostacoli normativi costituiscono un problema per la maggior parte delle PMI e che la Commissione si prefigge di ridurre

⁴ Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj>).

del 25 % gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione⁵, tutti i registri centrali dovrebbero essere istituiti in modo da ridurre gli oneri amministrativi. Le buone pratiche amministrative, come quelle stabilite nel regolamento sullo sportello digitale unico⁶, possono essere utilizzate come riferimento per l'istituzione e il funzionamento del registro centrale a livello dell'Unione e dei registri centrali nazionali.

- (9) Le norme di trasparenza mirano ad assicurare un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficacia della spesa pubblica. La pubblicazione, in un registro centrale, del nome del beneficiario dell'aiuto risponde al legittimo interesse di garantire trasparenza fornendo al pubblico informazioni in merito all'utilizzo dei fondi degli Stati membri. Essa non ostacola indebitamente l'esercizio del diritto dei beneficiari alla protezione dei loro dati personali, purché la pubblicazione nel registro centrale dei dati personali sia conforme alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati⁷. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di servirsi di pseudonimi per alcune voci specifiche ove necessario per conformarsi alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati.
- (10) Tenuto conto della maggiore necessità di utilizzare gli aiuti "de minimis" e dato che gli attuali massimali sono indebitamente vincolanti, occorre modificare il regolamento (UE) n. 1408/2013 prima della fine del periodo di applicazione, ossia il 31 dicembre 2027. Il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2032.
- (11) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1408/2013,
- HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1408/2013 è così modificato:

- (1) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), la nota è sostituita dalla seguente:

"(*) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (accordo di recesso), in particolare l'articolo 10 e dell'allegato 5 del Quadro di Windsor (cfr. la dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo di recesso, del 24 marzo 2023, GU L 102, del 17.4.2023, pag. 87), alcune disposizioni del diritto dell'Unione concernenti gli aiuti di Stato in relazione alle misure che incidono sugli scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione continuano ad applicarsi al Regno Unito, ai fini del presente regolamento qualsiasi riferimento a uno Stato membro si intende fatto a uno Stato membro o al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.";

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Pacchetto di aiuti per le PMI" (COM(2023) 535 final).

⁶ Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 ([GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1](#)).

⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, p. 1); regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(2) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini del presente regolamento, si intende per "limite settoriale" l'importo cumulativo massimo degli aiuti applicabile alle misure di aiuto che vanno a beneficio di un unico settore di prodotti, corrispondente al 50 % dell'importo massimo degli aiuti "de minimis" concessi per Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento.";

(3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 3
Aiuti "de minimis"*

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
2. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 37 000 EUR nell'arco di tre anni.
3. L'importo cumulativo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre anni non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato.
4. Per le misure di aiuto che vanno a beneficio di un unico settore di prodotti, l'importo cumulativo totale concesso nell'arco di tre anni non può superare il limite settoriale di cui all'articolo 2, paragrafo 4.
5. Gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa.
6. Il massimale degli aiuti "de minimis" e il limite nazionale e settoriale, di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione.
7. Ai fini dei massimali degli aiuti "de minimis" e dei limiti nazionali e settoriali di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.
8. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.
9. Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento del massimale degli aiuti "de minimis" e dei limiti nazionali e settoriali di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

10. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il pertinente massimale "de minimis" o i pertinenti limiti nazionali o settoriali, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" legittimamente concessi prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.
 11. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.";
- (4) l'articolo 4 è così modificato:
- (a) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito e ammonta a 185 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 92 500 EUR su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale "de minimis" di cui all'articolo 3, paragrafo 2; oppure";
 - (b) al paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 277 500 EUR e una durata di cinque anni o un importo garantito di 138 750 EUR e una durata di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione ai massimali "de minimis" di cui all'articolo 3, paragrafo 2; oppure";
- (5) all'articolo 5, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
- "1. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione*, gli aiuti "de minimis" concessi a norma del presente regolamento per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti "de minimis" concessi conformemente al regolamento (UE) 2023/2831.
 2. Se un'impresa che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti "de minimis" concessi a norma del presente regolamento per le attività nel settore della produzione agricola possono essere

cumulati con gli aiuti "de minimis" a favore di attività in quest'ultimo settore concessi a norma del regolamento (UE) n. 717/2014 a concorrenza del pertinente massimale di cui allo stesso regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti "de minimis" concessi conformemente al regolamento (UE) n. 717/2014.";

* Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj>).

(6) all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo 2 bis seguente:

"2 bis Gli aiuti "de minimis" concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi a norma del regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione* a concorrenza del massimale di cui a quest'ultimo regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti "de minimis" concessi conformemente al regolamento (UE) 2023/2832.";

* Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 2023/2832, 15.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj>).

(7) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Monitoraggio e comunicazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 1° gennaio 2026, le informazioni sugli aiuti "de minimis" concessi siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell'Unione. Le informazioni inserite nel registro centrale comprendono l'identificazione del beneficiario, l'importo dell'aiuto, la data di concessione, l'autorità che concede l'aiuto, lo strumento di aiuto e il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione ("classificazione NACE"). Il registro centrale è istituito in modo da consentire un facile accesso del pubblico alle informazioni, garantendo nel contempo il rispetto delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati, anche mediante l'utilizzo di pseudonimi per alcune voci specifiche, se necessario.
2. Gli Stati membri inseriscono le informazioni di cui al paragrafo 1 nel registro centrale sugli aiuti "de minimis" concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro interessato entro 20 giorni lavorativi dalla concessione dell'aiuto. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire l'esattezza dei dati contenuti nel registro centrale.
3. Gli Stati membri conservano le informazioni registrate relative agli aiuti "de minimis" per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di concessione degli aiuti.

4. Uno Stato membro eroga nuovi aiuti "de minimis" a norma del presente regolamento soltanto dopo aver verificato che i nuovi aiuti "de minimis" non portino l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi all'impresa interessata a un livello superiore ai massimali di cui all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, e che siano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento.
 5. Gli Stati membri che utilizzano un registro centrale a livello nazionale presentano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati aggregati sugli aiuti "de minimis" concessi l'anno precedente. I dati aggregati contengono il numero di beneficiari, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi e l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi per settore, utilizzando la "classificazione NACE". La prima trasmissione di dati riguarda gli aiuti "de minimis" concessi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Gli Stati membri possono comunicare alla Commissione le informazioni relative a periodi precedenti per i quali siano disponibili i dati aggregati.
 6. Su richiesta scritta della Commissione lo Stato membro interessato trasmette, entro 20 giorni lavorativi o un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento e di altri regolamenti "de minimis".";
- (8) l'articolo 7 è così modificato:
- (a) è aggiunto il paragrafo 5 bis seguente:

"3 bis Si ritiene che gli aiuti "de minimis" individuali concessi tra il 1° gennaio 2014 e [la data di entrata in vigore della modifica], a norma delle disposizioni del presente regolamento applicabili al momento di concedere l'aiuto, non rispettino tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.";
 - (b) è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

"5. In attesa che il registro centrale sia istituito e copra un periodo di tre anni, quando intende concedere a un'impresa aiuti "de minimis" a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa detta impresa in forma scritta o elettronica comunicandole l'importo dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, il servizio di interesse economico generale per il quale viene concesso e il suo carattere "de minimis", facendo direttamente riferimento al presente regolamento. Se, conformemente al presente regolamento, vengono concessi aiuti "de minimis" a più imprese nell'ambito di un regime e se, nell'ambito di tale regime, le imprese ricevono aiuti individuali di importi diversi, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest'obbligo segnalando alle imprese un importo che corrisponda all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tali casi, la somma fissa è usata per determinare se il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2 è rispettato. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa ad eventuali altri aiuti "de minimis" ricevuti a norma del presente regolamento o di altri regolamenti "de minimis" per ogni periodo di tre anni.";

- (9) all'articolo 8, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:
"Esso scade il 31 dicembre 2032.";
- (10) il testo degli allegati I e II è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Importo cumulativo massimo degli aiuti "de minimis" concessi alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, paragrafo 3, per Stato membro

(in milioni di EUR)

Stato membro	Importo massimo degli aiuti "de minimis" ⁸
Belgio	169,67
Bulgaria	85,38
Cechia	105,96
Danimarca	195,49
Germania	1 061,56
Estonia	20,22
Irlanda	170,89
Grecia	198,66
Spagna	915,04
Francia	1 365,06
Croazia	44,44
Italia	1 031,75
Cipro	12,33
Lettonia	28,84
Lituania	61,28
Lussemburgo	8,46
Ungheria	149,71
Malta	2,03
Paesi Bassi	510,71

⁸ Gli importi massimi sono calcolati come l'1,5 % della media dei tre valori più elevati della produzione agricola annua di ciascuno Stato membro nel periodo 2012-2023. A causa della mancanza di dati, rispetto al Regno Unito, per quanto riguarda l'Irlanda del Nord, si prende in considerazione il periodo 2012-2022.

Austria	146,67
Polonia	512,14
Portogallo	160,70
Romania	335,39
Slovenia	22,58
Slovacchia	42,66
Finlandia	74,59
Svezia	111,30
Regno Unito per quanto riguarda l'Irlanda del Nord	44,97